

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 51/08.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 giugno 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Ancona è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Ancona l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE  
*Ruggero Antonietti*

PRESIDENTE  
*Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2008.

IL DIRIGENTE  
(Dr.ssa Giuliana Pecchioli)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA  
PER L'ESERCIZIO 2005

S O M M A R I O

Premessa .....	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo di riferimento .....	»	14
2. Organi .....	»	16
3. Personale .....	»	18
4. Consulenze .....	»	20
5. Programmazione e pianificazione .....	»	21
6. Attività istituzionale .....	»	22
7. Gestione finanziaria e patrimoniale .....	»	31
8. Considerazioni conclusive .....	»	47

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa al 2005 dell'Autorità portuale di Ancona<sup>1</sup>, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

---

<sup>1</sup> Il precedente referto, concernente gli esercizi 2002-2004, è in Atti parlamentari XV Legislatura, Doc XV, n. 6.

## 1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Ancona si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successivamente modificato ed integrato, per i cui aspetti di maggior rilievo si rinvia al precedente referto.

Nel quadro normativo, costituito dalla citata legge fondamentale 84/1994, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

- la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'art. 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'art. 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'articolo 17-bis del decreto-legge n.223/2006, convertito nella legge 248/2006, tale restrizione non trova applicazione neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite, rispettivamente, di sessanta e di novanta milioni di euro. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), reca, tra l'altro, importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la

prima volta in sede legislativa "enti pubblici non economici". Inoltre, l'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127, conferisce al Governo la delega per l'adozione di un regolamento per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.

Il contenuto e la portata delle suindicate disposizioni saranno illustrati nei referti successivi.

Vanno, altresì, segnalati:

- a) i decreti ministeriali in data 14 novembre 1994 e in data 7 ottobre 1996<sup>2</sup>, con i quali sono stati, rispettivamente, individuati i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli operatori portuali e delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali;
- b) il decreto ministeriale in data 31 marzo 1995, n. 585, recante "la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali", emanato in applicazione del comma 4 dell'art. 16 della legge di riordino;
- c) il decreto ministeriale in data 6 febbraio 2001, n. 132, recante i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi della stessa disposizione di legge.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Maritime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Installazioni Portuali (ISPS Code).

Tale Organizzazione internazionale, che è composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessate, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi. In materia di sicurezza, va inoltre segnalato il recente decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/65/CE "relativa al miglioramento della sicurezza nei porti".

---

<sup>2</sup> Pubblicato quest'ultimo nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

## **2. Organi di amministrazione e di controllo**

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

### *Il Presidente*

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2003 è stato nominato il Commissario dell'Autorità portuale di Ancona, al quale è stato attribuito un compenso di € 24.146 per gli ultimi mesi del 2003 e di € 117.774 per il 2004.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, in data 30 giugno 2004 è stato nominato, a decorrere dal 1° luglio 2004, il Vice Commissario dell'Autorità stessa, con il compito di coadiuvare il Commissario.

L'attuale Presidente è stato nominato con il decreto ministeriale del 28 gennaio 2005.

Il compenso annuo lordo spettante al Presidente ammonta ad € 164.419; importo ridotto del 10% dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo unico, comma 58, della legge n. 266/2005:

### *II Comitato portuale*

Il Comitato portuale, in carica per il quadriennio 2003-2007, è stato costituito, relativamente ai componenti previsti dall'art. 9, comma 1, lettere i), l) ed l-bis), con delibera del Commissario dell'Autorità portuale n. 12 del 20 novembre 2003.

I componenti del Comitato attualmente in carica sono stati nominati con la deliberazione presidenziale n. 138 del 28 novembre 2007.

Ai partecipanti alle sedute del Comitato viene attribuito un gettone di presenza di euro 77,47 (già lire 150.000), secondo le modalità stabilite dalla deliberazione del Comitato stesso n. 49 del 15 ottobre 1997.

In applicazione della disposizione di cui all'articolo unico, comma 58, della legge n. 266/2005, l'importo del gettone è stato ridotto del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2006.